

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di interventi programmati di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, per un periodo di quattro anni, negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio ASI di Napoli [CIG 7607583816].

Provvedimento di esclusione

IL RUP

VISTA la determina a contrarre, giusta decreto dirigenziale n. 62 del 27.08.2018, con cui è stata disposta l'indizione di una gara d'appalto per l'affidamento di interventi programmati di manutenzione ordinaria e/o straordinaria negli agglomerati industriali di competenza del Consorzio ASI, per anni quattro, con procedura ordinaria aperta ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggia, ai sensi dell'art 95, comma 2, del Codice Appalti;

VISTO il bando di gara pubblicato sulla GURI 5ª Serie Speciale e Contratti Pubblici n. I03 del 05.09.2018;

VISTO il decreto dirigenziale n. 73 del 30.10.2018 con cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

VISTI i verbali di gara n. I e 2 relativi alle sedute della Commissione del 31 ottobre 2018, 6 novembre 2018 e 20 novembre 2018;

CONSIDERATO che nel verbale di gara n. I, la Commissione Giudicatrice, nell'esaminare la documentazione amministrativa contenuta nella "busta A" del concorrente ATI TECNOVA s.r.l. – Iaccarino Immobiliare s.r.l. Soc. Coop Edilcap a r.l., ha verificato che il concorrente Iaccarino Immobiliare s.r.l., mandante del raggruppamento orizzontale in esame, ha dichiarato di eseguire le lavorazioni ricadenti nella categoria OG3 nella misura del 23,704%, avvalendosi dell'attestazione, in quanto carente della categoria, della società Italsud79 s.r.l..

CONSIDERATO che nell'esaminare il contratto di avalimento la Commissione ha rilevato che l'impresa ausiliaria, pur obbligandosi genericamente a mettere a disposizione risorse e mezzi in favore dell'ausiliata, ha concretamente messo a



disposizione le sole attrezzature e non le risorse umane, come da elenco allegato al contratto medesimo;

CONSIDERATO che la Commissione prima di assumere ogni determinazione al riguardo ha ritenuto opportuno richiedere chiarimenti alla partecipante con nota prot. n. 4965 dell'8 novembre u.s.;

ATTESO che nella seduta pubblica del 20 novembre 2018, fissata per l'esame della documentazione offerta dai partecipanti a seguito di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, la Commissione ha constatato che la concorrente Iaccarino Immobiliare s.r.l., conscia dell'omissione, ha sottoscritto in data 9 novembre 2018 un nuovo contratto di avalimento ad integrazione del precedente contratto;

VALUTATO che l'integrazione è avvenuta dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta e che per pacifica giurisprudenza la genericità del contratto di avalimento non è emandabile mediante soccorso istruttorio (da ultimo cfr. Tar Lombardia, sez. IV, 22 gennaio 2018 n. 157);

TENUTO CONTO che, per le motivazioni di cui sopra, la Commissione, rilevata la mancanza del requisito di partecipazione, ha deliberato di non ammettere l'ATI TECNOVA s.r.l. – Iaccarino Immobiliare s.r.l. Soc. Coop Edilcap a r.l. alle successive fasi di gara;

VISTI l'art. 29 e l'art. 76 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

DISPONE

- l'esclusione dalla procedura in oggetto del seguente concorrente, per le motivazioni sopracitate, dell' "ATI TECNOVA s.r.l. – Iaccarino Immobiliare s.r.l. Soc. Coop Edilcap a r.l.";
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma I, Dlgs 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Bandi di gara", nell'ambito della procedura di gara de qua, del presente provvedimento di esclusione;
- di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tar Campania, Napoli, entro 30 giorni decorrenti dalla





comunicazione del provvedimento.

Napoli, 21.II.2018

IL RUP

Giovanni di Dio Russo